

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la

seguinte

SENTENZA

nei procedimento iscritto n. 480/2013 V.G.

tra

A.F.A.

RECLAMANTE

FALLIMENTO A.F.A.

RECLAMATO

S.B., V. S., B. P., F. F., E. B., F. C., S. V., M. P., S. C., I. C., P. G., M. G. M., I. D., F. B., P. B., M. A., S., A. P., L. F., E. G., V. S., S. V., G. P., G. C., S. S., S. F.

RECLAMATI

CONCLUSIONI

PER I RECLAMANTI

ASSOCIAZIONE A.F.A.

"L'odierna reclamante ricorre affinché L'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, per i motivi tutti espressi in narrativa, revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 L.E., il fallimento dichiarato con sentenza n.90/201 (-R,E. 81/2013) in data 18/22 luglio 2013, notificata il 5 agosto 2013, Vinti spese diritti ed onorari"

PER IL RECLAMATO

A.F.A.

"Piaccia all'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza e previa ogni dichiarazione ed accertamento necessario, confermare la sentenza oggetto di reclamo, e, comunque dichiarare il fallimento delle Associazioni Famiglie Audiolesi – AFA, con vittoria di onorari e di spese"

PER I RECLAMATI

S.B., V. S., B. P., F. F., E. B., F. C., S. V., M. P., S. C., I. C., P. G., M. G. M., I. D., F. B., P. B., M. A., S., A. P., L. F., E. G., V. S., S. V., G. P., G. C., S. S., S. F.

“Si insiste affinché venga confermata la sentenza resa dal Tribunale di Genova e con la quale è stato dichiarato il fallimento dell'Associazione Famiglie Audiolesi - AFA Centro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Genova in Corso Sardegna, 36/1 per i motivi sopra esposti con ogni conseguenza di legge”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La reclamante si definisce associazione di volontariato, iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, costituita nel 1972 tra genitori di bambini audiolesi con lo scopo di promuovere l'inserimento dei figli nel contesto sociale e di assicurare loro una migliore qualità di vita, aggiungendo che dal 1985 essa esercita anche, in convenzionamento con la ASL ai sensi dell'art.26 L.833/78 (c.d. di riforma sanitaria), attività di riabilitazione e di educazione per i portatori di handicap uditivi e del linguaggio.

Nell'impugnare la sentenza del Tribunale che l'ha dichiarata fallita essa non contesta la tesi che anche gli enti collettivi diversi dalle società commerciali (che sono i soggetti a ciò tradizionalmente deputati nel nostro ordinamento) possano svolgere attività imprenditoriali ed essere perciò soggetti a fallimento, tesi che costituisce ormai orientamento consolidato ribadito in varie occasioni dalla Suprema Corte, secondo il quale: Anche le associazioni sono imprenditori commerciali assoggettate allo statuto dell'imprenditore commerciale ed a fallimento quando: a) pongano in essere un'attività organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi; b) quest'attività realizzi direttamente, essa stessa, lo scopo dell'ente, ossia costituisca attività idonea all'immediata realizzazione di tale scopo; c) la gestione di quell'impresa esaurisca l'attività di quell'ente ovvero risulti prevalente rispetto ad altre attività." (Così Cass. n. 9589 del 1.993, n. 3353 del 11/04/1994, n. 395 dei 06/09/1995 ma v, anche n. 8374 del 20/06/2000, n. 16612 del 19/06/2008, n. 15778 del 13/07/2011)

La reclamante contesta però che l'attività da essa svolta possa ritenersi imprenditoriale sostenendo che:

a) Il Tribunale avrebbe errato attribuendole la natura d'imprenditore commerciale perché è tale solo chi svolge un'attività economica caratterizzata dallo scopo di lucro, diretta alla produzione di ricchezza, e rivolta al mercato, mentre, nel suo caso, manca lo scopo di lucro in quanto la sua attività è improntata solo da un'esigenza di economicità, che comporta la necessità di coprire i costi che essa sostiene nello svolgerla, ma non di ricavare un profitto;

-- la sua attività non può ritenersi imprenditoriale perché non è destinata al libero mercato, ma è svolta solo in forza della convenzione esistente con la ASL, ed è quindi equiparabile all'attività resa da una struttura pubblica del sistema sanitario, che, per pacifica giurisprudenza non è attività d'impresa.

b) il Tribunale è pervenuto ad affermare la natura imprenditoriale base di dati a tratti errati e comunque irrilevanti. Infatti ha errato nell'indicare i ricavi, che ha ritenuto pari a euro 3,794.090,20, nell'erroneo presupposto che il dato indicato in bilancio con la voce vendite (pari a euro 1.897.061,89) andasse sommato a quello indicato con la voce servizi (euro 1.779.965,25), mentre i servizi costituivano una componente (del tutto prevalente) della voce vendite, e non cosicché i ricavi complessivi ammontavano a euro 1.859.168,31. E ha poi poggiato la sua decisione su dati di fatti irrilevanti; infatti:

- il dato delle entrate, che il tribunale aveva sottolineato a conferma dell'economicità in quanto finalizzata quantomeno alla copertura (tra l'altro non raggiunta nella specie in quanto vi è una perdita di esercizio di oltre E 200.000) è un dato irrilevante ai fini dell'accertamento della natura di impresa commerciale, poiché è normale che tutte le attività, ivi comprese quelle senza scopo di lucro, si propongano quantomeno una copertura di costi, essendo questo un presupposto indispensabile per assicurare il raggiungimento dello scopo.
- Irrilevanti altresì il numero dei dipendenti dell'associazione. Infatti la dotazione dei dipendenti è essenziale perché l'associazione possa raggiungere le finalità istituzionali che si propone, inoltre le stesse disposizioni che disciplinano l'attività svolta in convenzionamento con il sistema sanitario impongono precisi parametri relativamente al personale in funzione del tipo di servizio erogato.

- Irrilevante infine è anche il fatto che la stipulazione del contratto di affitto di ramo d'azienda in quanto a tale decisione si è addivenuti solo a salvaguardia della continuità del servizio pubblico reso dall'associazione e dei livelli occupazionali in essere.

Osserva tuttavia la Corte che la dottrina e la giurisprudenza più attente, proprio ai fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato e l'omogeneità di condizioni per i soggetti che vi operano, hanno messo in luce come ciò che caratterizza l'attività d'impresa è lo scopo di lucro in astratto, cosicché non è necessario che l'imprenditore si proponga di ricavare dall'attività d'impresa un guadagno da destinare a scopi egoistici, essendo invece sufficiente la finalità di ricavare un guadagno che consenta innanzitutto di pareggiare i costi, ed eventualmente di avere delle risorse da destinare al perseguimento di scopi predeterminati, quelli che l'associazione o l'ente si è dato all'atto della sua costituzione (cfr., n. 5766 del 14/06/1994, relativa alla qualificazione dell'attività svolta dall'Ospedale di Roma "in presenza degli altri requisiti fissati dall'art. 2082 cod. civ., ha carattere imprenditoriale l'attività economica, organizzata al fine della produzione dello scambio di beni o di servizi ed esercitata in via esclusiva o prevalente che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività deve essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti." Cass.n. 16435 del 03/11/2003: "In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, la nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda movente soggettivo che induce lo imprenditore ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni servizi prodotti." (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere imprenditoriale dell'attività svolta dalla

Comunità ebraica di Venezia nella gestione di una casa di riposo, assumendo apoditticamente la qualifica imprenditoriale è incompatibile con la funzione socio assistenziale svolta dalla Comunità ebraica); Cass n. 22644 del 02/12/2004 "in tema di IVA, un consorzio costituito per l'attività di ricerca scientifica svolge attività imprenditoriale - ed è assoggettato alla relativa disciplina d'imposta - ove, in seguito allo svolgimento della ricerca scientifica, ceda ai propri consociati o a terzi i risultati di tali ricerche, in vista della loro utilizzazione industriale e commerciale, senza che rilevi la mancanza dello scopo di lucro o la produzione di beni immateriali e la finalità mutualistica perseguita dal Consorzio. Infatti, lo stesso art. 4, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 sottende la compatibilità tra la natura commerciale dell'attività consortile e la destinazione ai propri associati, con finalità mutualistica, del risultato di tale attività commerciale e, più in generale, lo scopo mutualistico non è incompatibile con lo svolgimento di attività commerciale ed il perseguimento di uno scopo di lucro.").

Anche il fatto che le prestazioni sanitarie fornite da A.F.A. siano solo quelle svolte in forza della convenzione esistente con la ASL appare irrilevante. Innanzitutto da tale modalità operativa non discende la conclusione che essa non operi nel libero mercato, poiché anzi le sue prestazioni sono indirizzate a un pubblico indifferenziato e non ai soli associati, e si svolgono in un regime di libera concorrenza. Che poi gli enti ospedalieri, che erogano prestazioni sanitarie non vengano assoggettati a fallimento è nuovamente irrilevante, poiché è solo la natura pubblica dell'ente che le svolge ad escludere l'eventualità del fallimento, dovendo per contro ritenersi che tutte gli enti privati che forniscano servizi sanitari in modo professionale ed organizzato siano titolari di un'impresa e possano fallire.

Giustamente inoltre il Fallimento sottolinea nelle sue difese come manchino, nel caso di specie, i principali requisiti richiesti dalla L266/1991 (c.d. legge quadro sul volontariato) perché A.F.A. possa essere ritenuta un'associazione di volontariato.

Infatti, in contrasto con la previsione dell'art.3 della legge cit., la maggior parte di coloro che operano per l'associazione viene retribuito, e non svolge dunque prestazioni gratuite, e, in contrasto con le disposizioni dell'art. 5, l'attività assistenziale svolta dietro compenso, quindi in modo imprenditoriale, costituisce la principale fonte di sostentamento dell'associazione, come emerge dai dati di bilancio che evidenziano come la quasi totalità delle entrate è costituita dalla voce servizi, cosicché essa ha un rilievo tutt'altro che marginale nell'equilibrio patrimoniale dell'ente. Proprio le anomalie riscontrate nel funzionamento della struttura in esame hanno indotto evidentemente la Regione Liguria ad avviare la procedura di cancellazione dagli elenchi regionali degli enti *no-profit*.

In conclusione, non possono esservi dubbi sul fatto che A.F.A., considerata l'incidenza che l'attività sanitaria assume nell'insieme delle sue attività, e le modalità con cui questa viene svolta, sia titolare di un'impresa commerciale, cosicché la sentenza impugnata deve essere confermata.

La reclamante dovrà rifondere alle controparti le spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. d.m. 20.7.2012 n. 140 e dall'Allegato A.F.A. al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello compreso fra Euro 25.001,00 e Euro 50.000,00 (valore della controversia indeterminabile) e applicato, per il secondo grado, l'aumento del 20% previsto per i giudizi davanti alla Corte di appello.

Secondo grado

fase di studio	€ 3.440,00
fase introduttiva	€ 720,00
fase decisoria	€ 1.800,00
TOTALE	€ 3.960,00

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto contro la sentenza del Tribunale di Genova n.5098 del 18/7-22/7/2013, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione, conferma la sentenza impugnata.

Condanna S.B., V. S., B. P., F. F., E. B., F. C., S. V., M. P., S. C., I. C. P. G., M. G. M, I. D., F. B., P. B., M. A., S., A. P., L. F., E. G., V. S., S. V., G. P., G. C., S. S. F. in solido tra loro, le spese di questo grado del processo, che liquida per ognuna di esse in Euro 1.500,00 per compensi, oltre oneri di legge.

Sentenza depositata il 14 dicembre 2013.

 **Ex Parte Creditoris**
Rivista di Informazione Giuridica

 **Ex Parte Creditoris**
Rivista di Informazione Giuridica

 **Ex Parte Creditoris**
Rivista di Informazione Giuridica